DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 1981

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel Regno Unito in conformità del titolo II della direttiva 75/268/CEE del Consiglio

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(82/6/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 81/528/CEE [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate [3], modificata da ultimo dalla direttiva 80/666/CEE [4], in particolare l'articolo 13,

considerando che in data 9 luglio 1981, il governo del Regno Unito ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE e all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE, il regolamento concernente il contributo speciale a favore delle isole scozzesi (1981);

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, la Commissione esamina, tenendo conto del regolamento del governo britannico, se le disposizioni adottate nel Regno Unito in applicazione di detta direttiva 75/268/CEE rispondano tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni comuni ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che le suddette disposizioni soddisfano alle condizioni e alle finalità definite nella direttiva 75/268/CEE;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari;

considerando che le constatazioni contenute dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle srutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni esistenti nel Regno Unito per l'attuazione della riforma delle strutture agrarie in conformità della direttiva 75/268/CEE, previo esame del regolamento concernente il contributo speciale a favore delle isole scozzesi (1981) notificato in data 9 luglio 1981, soddisfano tuttora alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 41.
[3] GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
[4] GU n. L 180 del 17. 7. 1980, pag. 34.